

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 8 maggio 2015

In Aosta, il giorno otto (8) del mese di maggio dell'anno duemilaquindici con inizio alle ore otto, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente

Mauro BACCEGA

Luca BIANCHI

Antonio FOSSON

Pierluigi MARQUIS

Ego PERRON

Emily RINI

Renzo TESTOLIN

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **646** OGGETTO :

ELENCAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 2, DELLA L.R. 6/2014, DELLE ATTIVITÀ RICOMPRESE NELLE FUNZIONI E NEI SERVIZI COMUNALI DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 1, GESTITI IN FORMA ASSOCIATA PER IL TRAMITE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE.

LA GIUNTA REGIONALE

vista la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 recante *Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane*, che stabilisce nuove modalità di organizzazione dell'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali, con l'obiettivo di incrementare la qualità delle prestazioni erogate ai cittadini, riducendo complessivamente gli oneri organizzativi e finanziari e garantendo uniformi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio regionale;

richiamati, in particolare:

- l'articolo 2, comma 1, che individua l'ambito territoriale regionale, l'ambito territoriale sovracomunale e, in via residuale, l'ambito territoriale comunale, quali ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali;
- l'articolo 6, comma 1, ai sensi del quale i Comuni esercitano in forma associata, per il tramite dell'Amministrazione regionale, le funzioni e i servizi relativi ai seguenti ambiti di attività o ai seguenti organismi:
 - a) procedimenti disciplinari per l'irrogazione delle sanzioni di maggiore gravità;
 - b) Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, istituito a livello del comparto unico regionale;
 - c) Commissione indipendente di valutazione della performance;
 - d) procedure selettive per il reclutamento del personale;
 - e) espropriazioni per le opere o gli interventi d'interesse locale a carattere di pubblica utilità;
- l'articolo 2, comma 2, che prevede che la Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), elenchi, qualora necessario, le attività ricomprese nelle singole funzioni e nei servizi comunali di cui all'articolo 6 della stessa legge;

considerato non necessario procedere all'elencazione delle attività ricomprese nelle funzioni e nei servizi comunali di cui alle sopra richiamate lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'articolo 6, in quanto si ritiene che la definizione contenuta nella normativa regionale sia sufficientemente esaustiva;

valutata d'altra parte l'opportunità di procedere all'elencazione delle attività ricomprese nelle funzioni e nei servizi comunali di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), inerenti alle espropriazioni per le opere o gli interventi d'interesse locale a carattere di pubblica utilità;

considerato che, con nota prot. n. 16592 in data 10 novembre 2014, la Struttura espropriazioni e patrimonio del Dipartimento bilancio, finanze e patrimonio aveva evidenziato la suddivisione delle fasi afferenti alle procedure di espropriazione derivanti dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità* e della legge regionale 2 luglio 2004, n. 11, recante *Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta. Modificazioni della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, e 6 aprile 1998, n. 11*, elencando le attività di spettanza, rispettivamente, dell'Amministrazione regionale e dei Comuni;

rilevato che di conseguenza, in data 30 dicembre 2014, la Giunta aveva esaminato una proposta di deliberazione concernente l'elencazione delle attività ricomprese nelle funzioni e

nei servizi comunali gestiti per il tramite dell'Amministrazione regionale, contenente la puntuale definizione esclusivamente delle principali attività afferenti alle procedure di espropriazione;

precisato che tale proposta era stata sottoposta all'esame preventivo del CPEL, con nota prot. n. 86/Del in data 7 gennaio 2015, al fine dell'acquisizione dell'intesa prevista dal combinato disposto dell'articolo 2, comma 2, della l.r. 6/2014 e dell'articolo 67, comma 2, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante *Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*;

sottolineato che in relazione a tale proposta il Comitato esecutivo del CPEL, con nota prot. n. 98/CPEL del 5 febbraio 2015, aveva chiesto la sospensione dei termini per l'espressione del parere richiesto, sottoponendo all'attenzione del Presidente della Regione e del Coordinatore del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile le proprie considerazioni in ordine alle modalità di gestione in forma associata delle procedure di espropriazione;

considerato che la Giunta regionale ha nel frattempo esaminato, in data 13 marzo 2015, la proposta di deliberazione concernente l'approvazione della convenzione quadro per l'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali gestiti dall'Amministrazione regionale, trasmessa al CPEL con nota prot. n. 5096/Del in data 13 marzo 2015 per l'acquisizione dell'intesa prevista dall'articolo 67, comma 2, della l.r. 54/1998;

rilevato che l'Assemblea del CPEL ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione sopra menzionata nella seduta del 17 marzo 2015;

evidenziato che tale proposta, avente ad oggetto *Approvazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 6/2014, della convenzione quadro per l'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali di cui all'articolo 6, comma 1, della stessa legge, gestiti in forma associata per il tramite dell'Amministrazione regionale*, è stata approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 421 del 20 marzo 2015;

dato atto che l'articolo 9 della convenzione quadro sopra menzionata dispone che i rapporti organizzativi e finanziari tra le strutture dirigenziali dell'Amministrazione regionale competenti e i Comuni convenzionati per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali possano essere definiti con regolamento di funzionamento e/o con linee guida approvati con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il CPEL;

considerato che il CPEL, con deliberazione n. 6 del 17 marzo 2015, ha proceduto alla designazione dei rappresentanti degli enti locali in seno a un gruppo di lavoro interistituzionale incaricato di predisporre il regolamento di funzionamento dell'ufficio associato per le espropriazioni di pubblica utilità di cui alla *Convenzione per l'esercizio in forma associata per il tramite dell'Amministrazione regionale delle funzioni e dei servizi comunali previsti dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6*;

dato atto che il gruppo di lavoro interistituzionale sopra menzionato ha altresì proceduto a elencare le attività ricomprese nelle procedure di espropriazione per le opere o gli interventi d'interesse locale a carattere di pubblica utilità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) della l.r. 6/2014;

esaminato il documento recante *Elencazione delle attività ricomprese nelle procedure di espropriazione per le opere o gli interventi d'interesse locale a carattere di pubblica utilità*

di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della l.r. 6/2014, trasmesso dal Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA) con nota prot. n. 1141 del 15 aprile 2015;

ritenuto opportuno approvare il succitato documento tecnico, elaborato d'intesa tra la struttura dirigenziale competente e i rappresentanti degli enti locali in seno a tale gruppo di lavoro, che viene allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

considerato che, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della l.r. 6/2014, la Regione, nell'ambito degli interventi finanziari in favore degli enti locali di cui alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 recante *Interventi in materia di finanza locale*, riconosce all'Amministrazione regionale specifiche risorse per le funzioni e i servizi comunali esercitati;

rilevato altresì che la Regione procederà a individuare le risorse umane necessarie allo svolgimento delle funzioni e dei servizi comunali esercitati dall'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 6/2014;

visto l'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25 recante *Nuove disposizioni per la redazione del Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e per la pubblicazione degli atti della Regione e degli enti locali. Abrogazione della legge regionale 3 marzo 1994, n. 7*, che prevede la pubblicazione, nella parte seconda del Bollettino Ufficiale della Regione, delle deliberazioni della Giunta regionale aventi carattere di generalità;

richiamato inoltre l'articolo 67, comma 2, della l.r. 54/1998, che stabilisce che le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso della Giunta regionale e del CPEL;

preso atto che il Consiglio degli enti locali ha espresso la propria intesa nella riunione del 28 aprile 2015;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1853 in data 30 dicembre 2014 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2015/2017 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2015 e di disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dalla Dirigente della Struttura finanza e contabilità enti locali, in assenza del Coordinatore del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile e in vacanza del Dirigente della Struttura enti locali, della Presidenza della Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di dare atto che la definizione relativa alle funzioni e ai servizi comunali di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c) e d), della l.r. 5 agosto 2014, n. 6 recante *Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane*, è sufficientemente esaustiva e che non è pertanto necessario procedere all'elencazione delle attività ivi ricomprese, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della stessa legge;

2. di approvare, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della l.r. 6/2014, l'elencazione delle attività ricomprese nelle funzioni e nei servizi comunali di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della stessa legge, inerenti alle espropriazioni per le opere o gli interventi d'interesse locale a carattere di pubblica utilità, di cui al documento recante *Elencazione delle attività ricomprese nelle procedure di espropriazione per le opere o gli interventi d'interesse locale a carattere di pubblica utilità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della l.r. 6/2014*, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 646 dell'8/05/2015

**ELENCAZIONE DELLE ATTIVITÀ RICOMPRESE NELLE PROCEDURE DI
ESPROPRIAZIONE PER LE OPERE O GLI INTERVENTI D'INTERESSE LOCALE
A CARATTERE DI PUBBLICA UTILITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6, COMMA 1,
LETTERA E), DELLA L.R. 6/2014.**

Adempimenti procedura espropriativa standard	Competenza
Individuazione del referente della procedura espropriativa	Comune
Adempimenti connessi ai vincoli preordinati all'espropriazione (articoli 8 e 9 della l.r. 11/20014)	Comune
Confronto preliminare Amministrazione Comunale ufficio espropri	Comune/ Regione
Attività che precedono l'approvazione del progetto definitivo e la dichiarazione di pubblica utilità (articolo 12, commi 1, 3, 4, 5 e 6 della l.r. 11/2004)	Comune
Rilascio del parere preventivo all'approvazione del progetto definitivo (articolo 12, comma 2, della l.r. 11/2004)	Regione
Approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità (articolo 14 della l.r. 11/2004)	Comune
Trasmissione del progetto definitivo (articolo 17, comma 1, della l.r. 11/2004)	Comune
Determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione (articolo 17, commi 2 e 3, della l.r. 11/2004)	Regione
Redazione della bozza del decreto di espropriazione (articoli 18 e 19, comma 1, della l.r. 11/2004)	Regione
Condivisione del decreto e accertamento della disponibilità di bilancio (articolo 19 della l.r. 11/2004)	Comune
Emissione del decreto (articoli 18 e 19, comma 1, della l.r. 11/2004)	Regione
Registrazione, trascrizione e voltura del decreto, a spese del Comune (articolo 19, comma 2, della l.r. 11/2014)	Regione
Offerta dell'indennità provvisoria (articolo 25 della l.r. 11/2004)	Regione
Notifica del decreto di esproprio dell'avviso di immissione in possesso e dell'offerta dell'indennità	Comune
Esecuzione del decreto (articolo 20 della l.r. 11/2004)	Regione

Condivisione dell'indennità concordata (articolo 27 della l.r. 11/2004)	Comune/ Regione
Deposito delle indennità (articolo 28 della l.r. 11/2004)	Comune
Indennità non concordate (articolo 30, commi 1, 2 e 3 della l.r. 11/2004)	Comune
Determinazione delle indennità di secondo grado (articolo 30, commi 4 e 5 della l.r. 11/2004)	Regione
Notifica delle indennità di secondo grado (articolo 30, comma 5, della l.r. 11/2004)	Comune
Svincolo delle indennità depositate (articolo 29 della l.r. 11/2004)	Comune
Adempimenti acquisizione integrativa (art. 13 l.r. 11/2004)	
Verifica della necessità degli adempimenti connessi ai vincoli preordinati all'espropriazione (articoli 8 e 9 della l.r. 11/2004)	Comune/ Regione
Il coordinatore del ciclo dispone la formazione del piano particellare di espropriazione integrativo (articolo 13 della l.r. 11/2004)	Comune
Rilascio del parere preventivo all'approvazione del progetto di variante e/o all'applicazione dell'art. 13 (articolo 12, comma 2, della l.r. 11/2004)	Regione
Approvazione del piano particellare integrativo, dichiarazione di pubblica utilità e dichiarazione di particolare urgenza (articolo 13 della l.r. 11/2004)	Comune
Eventuale sottoscrizione del verbale di accordo che sostituisce ogni informativa o comunicazione (articolo 13, comma 6, della l.r. 11/2004)	Comune
Trasmissione della documentazione all'ufficio espropriazioni	Comune
Determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione (articolo 17, commi 2 e 3, della l.r. 11/2004)	Regione
Redazione della bozza del decreto di espropriazione (articoli 18 e 19, comma 1, della l.r. 11/2004)	Regione
Condivisione del decreto e accertamento della disponibilità di bilancio (articolo 19 della l.r. 11/2004)	Comune
Emissione del decreto (articoli 18 e 19, comma 1, della l.r. 11/2004)	Regione

Registrazione, trascrizione e voltura del decreto, a spese del Comune (articolo 19, comma 2, della l.r. 11/2014)	Regione
Offerta dell'indennità provvisoria nel caso non sia stato sottoscritto il verbale di accordo (articolo 25 della l.r. 11/2004)	Regione
Notifica del decreto di esproprio dell'avviso di immissione in possesso e dell'offerta dell'indennità nel caso non sia stato sottoscritto il verbale di accordo	Comune
Esecuzione del decreto (articolo 20 della l.r. 11/2004)	Regione
Condivisione dell'indennità concordata (articolo 27 della l.r. 11/2004)	Comune/ Regione
Deposito delle indennità (articolo 28 della l.r. 11/2004)	Comune
Indennità non concordate (articolo 30, commi 1, 2 e 3 della l.r. 11/2004)	Comune
Determinazione delle indennità di secondo grado (articolo 30, commi 4 e 5 della l.r. 11/2004)	Regione
Notifica delle indennità di secondo grado (articolo 30, comma 5, della l.r. 11/2004)	Comune
Svincolo delle indennità depositate (articolo 29 della l.r. 11/2004)	Comune
Adempimenti occupazione d'urgenza (art. 21 l.r. 11/2004)	
Il coordinatore del ciclo o il promotore dell'espropriazione richiede l'occupazione anticipata dei beni necessari all'esecuzione delle opere (articolo 21, comma 1, della l.r. 11/2004)	Comune
Verifica delle condizioni per l'applicazione dell'articolo 21	Regione
Determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione (articolo 17, commi 2 e 3, della l.r. 11/2004)	Regione
Redazione della bozza del decreto di occupazione d'urgenza (articolo 21 della l.r. 11/2004)	Regione
Condivisione del decreto di occupazione d'urgenza (articolo 21 della l.r. 11/2004)	Comune
Emissione del decreto di occupazione d'urgenza (articolo 21 della l.r. 11/2004)	Regione

Notifica del decreto di occupazione d'urgenza, dell'avviso di immissione in possesso e dell'offerta dell'indennità	Comune
Esecuzione del decreto di occupazione d'urgenza (articolo 21 della l.r. 11/2004)	Regione
Liquidazione acconto dell'80 per cento dell'indennità nel caso di condivisione del proprietario (articolo 21 della l.r. 11/2004)	Comune/ Regione
Richiesta emissione del decreto d'esproprio (articolo 21 della l.r. 11/2004) (deve essere emesso nei 5 anni dall'emissione del decreto di occupazione)	Comune
Attivazione della procedura secondo il modello standard	Comune/ Regione
Liquidazione delle indennità di occupazione e del saldo a conclusione dei lavori	Comune/ Regione
Adempimenti occupazione temporanea (art. 31 l.r. 11/2004) (saranno eseguiti contestualmente alla procedura espropriativa)	
Trasmissione progetto definitivo o richiesta motivata (articolo 31, comma 1, della l.r. 11/2004)	Comune
Adozione del decreto o dell'ordinanza di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio (articolo 31 della l.r. 11/2004)	Regione
Notifica del decreto o dell'ordinanza di occupazione e dell'avviso di immissione in possesso	Comune
Esecuzione del decreto o dell'ordinanza (articolo 31 della l.r. 11/2004)	Regione
Liquidazione delle indennità di occupazione a conclusione dei lavori	Comune/ Regione
Adempimenti occupazione temporanea e d'urgenza di aree assoggettabili ad esproprio (art. 32 l.r. 11/2004)	
Il coordinatore del ciclo o il promotore dell'espropriazione richiede l'occupazione anticipata dei beni necessari all'esecuzione delle opere (articolo 32, comma 1, della l.r. 11/2004)	Comune

Verifica delle condizioni per l'applicazione dell'articolo 32	Regione
Redazione della bozza del decreto di occupazione temporanea e d'urgenza (articolo 32 della l.r. 11/2004)	Regione
Condivisione del decreto di occupazione temporanea e d'urgenza (articolo 32 della l.r. 11/2004)	Comune
Emissione del decreto di occupazione temporanea e d'urgenza (articolo 32 della l.r. 11/2004)	Regione
Notifica del decreto di occupazione temporanea e d'urgenza e dell'avviso di immissione in possesso	Comune
Esecuzione del decreto di occupazione temporanea e d'urgenza (articolo 32 della l.r. 11/2004)	Regione
Richiesta per l'avvio della procedura espropriativa che deve essere avviato nel termine di un anno dalla data di immissione in possesso (articolo 32, comma 2, della l.r. 11/2004)	Comune
Attivazione della procedura secondo il modello standard	Comune/ Regione
Liquidazione delle indennità di occupazione a conclusione dei lavori	Comune/ Regione